



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Tassa rifiuti: ora si appesantisce con l'Iva

Autore: Paolo Remer | 07/05/2020



La Cassazione stabilisce che l'imposta sul valore aggiunto va applicata sul corrispettivo pagato dall'utenza per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento.

Finisce nel modo peggiore per i contribuenti la lunga questione dell'**Iva sulla**

tassa rifiuti: la Cassazione, con una nuova pronuncia emessa oggi dalle Sezioni Unite civili **[1]**, ha stabilito che la sua applicazione è legittima e fa parte dell'imposizione dovuta. Perciò, l'Iva [non può essere restituita](#) ma va pagata.

Le Sezioni Unite erano state chiamate ad esprimersi per il contrasto di posizioni sorto in seno alla stessa Corte di Cassazione sulla natura privatistica o meno della **Tia2**, cioè la tariffa integrata ambientale **[2]** una delle "varianti evolutive " che la **tassa rifiuti** ha assunto nel corso del tempo, come la Tia, la Tari e la **Tarip**, la tariffa puntuale sui rifiuti che è basata sul calcolo dei rifiuti prodotti anziché della superficie dei locali **[3]**.

Gli Ermellini - con questa decisione che dovrebbe evitare futuri contrasti sul punto - hanno ritenuto che la **Tia2** costituisce il **corrispettivo** del servizio di **raccolta**, recupero e smaltimento dei **rifiuti** solidi urbani. Questi servizi e il corrispettivo pagato per essi costituiscono un "rapporto sinallagmatico" (composto da una prestazione e da una controprestazione) che legittima l'assoggettabilità ad Iva dell'importo pagato dai contribuenti per fruirne.

La sentenza chiarisce le differenze tra **Tia2** - che è stata espressamente qualificata dalla legge **[4]** come entrata non tributaria - dalla precedente Tia, la vecchia "tariffa di igiene ambientale". Entrambe sono suddivise in due **quote**, una fissa destinata a coprire i costi generali di gestione, ed una variabile, che si riferisce alle spese per la gestione dei rifiuti prodotti dalle utenze (dunque la raccolta, il trasporto e lo smaltimento); ma la prima e più recente "apre" al principio europeo del "**chi inquina paga**" e questo induce a considerare il prezzo pagato dal produttore dei rifiuti come corrispettivo di natura privatistica anziché come tributo.

La Cassazione richiama a sostegno della propria tesi anche una pronuncia della Corte di Giustizia europea **[5]** secondo la quale lo svolgimento di compiti pubblici da parte di una società in virtù di un contratto concluso con un Comune costituisce una **prestazione di servizi** a titolo oneroso, soggetta all'**Iva**. Non rileva, in tali casi, il fatto che il corrispettivo sia determinato in via forfettaria, perché questo non spezza il nesso tra la prestazione della società di gestione e il corrispettivo dovuto da coloro che usufruiscono dei servizi.

Note

[1] Cass. Sez. Un. sent. n. 8631 del 7 maggio 2020. **[2]** Art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice dell'ambiente). **[3]** Art. 1, commi 639 e ss., Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014). **[4]** Art. 14, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. **[5]** Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 22 febbraio 2018 in causa C-182/17.